d) **Revisione dei Decreti ministeriali emanati, a partire dal luglio 1992, sulla base dell'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario.**

La emanazione di questi decreti era certamente giustificata dalla necessità di dare alla criminalità mafiosa, anche all'interno delle carceri, dopo le terribili stragi di Capaci e di via D'Amelio, una risposta severa.

Ma non vi è dubbio che la legge chiaramente configura il ricorso a questi decreti come uno strumento eccezionale e temporaneo, appunto emergenziale.

Il regime che essi esprimono - mancata applicazione o riduzione di istituti e diritti previsti dall'ordinamento penitenziario - non può essere protratto indefinitamente, assurgendo a normale regime penitenziario, non si giustifica al di fuori delle eccezionali situazioni che lo motivano.

Se questo si volesse, allora bisognerebbe introdurre per legge una diversità di regime penitenziario - più restrittivo, con la soppressione di alcuni diritti - per le categorie di detenuti ritenuti più pericolosi.

Appare dunque giusto ed opportuno rinunciare ora all'uso di questi decreti, salvo ricorrervi successivamente nella malaugurata, deprecabile ipotesi di un ripresentarsi delle situazioni eccezionali che li giustificano.

Anche perchè, per quanto riguarda l'ipotesi del

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO

secondo comma, di gran lunga prevalente, non vi è stata e non vi è alcuna iniziativa del Ministro dell'Interno, che pure potrebbe farne richiesta.

Anzi, in sede di Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza nella seduta del 12 febbraio u.s., sono state espresse, particolarmente da parte del Capo della Polizia, riserve sulla eccessiva durezza di siffatto regime penitenziario. Ed anche recentemente, da parte del Ministero dell'Interno sono venute pressanti insistenze per la revoca dei decreti applicati agli istituti di Poggioreale e di Secondigliano.

Nel caso che si decida di rinunciare allo stato a questi decreti, l'alternativa che si presenta è quella di lasciarli in vigore fino alla scadenza in essi indicata senza poi rinnovarli, ovvero di revocarli subito in blocco.

Mi permetterei di esprimere una preferenza per la seconda soluzione, perchè rappresenterebbe un segnale forte di uscita da una situazione emergenziale e di ritorno ad un regime penitenziario normale.

Certo, i detenuti mafiosi (si intende il termine mafia in senso ampio, come comprensivo anche della camorra, della 'ndrangheta, della sacra corona unita), sequestratori di persona e narcotrafficanti - che sono allo stato circa 5.300 - sono i più pericolosi e vanno distinti dagli altri.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - B.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO

Sono persone che delinquono sulla base di una scelta criminale cinica e lucida, di tipo professionale, valutando i rischi ed i vantaggi, spesso costituiti da profitti ingenti, quando non anche dalla acquisizione di posizioni di potere.

Per questi detenuti il problema del recupero sociale praticamente non si pone, o almeno si pone in termini completamente diversi rispetto alla generalità degli altri detenuti.

Per essi si pone soprattutto un **problema di sicurezza**, problema assai complesso, che presenta molteplici aspetti:

- impedire che questi detenuti possano compiere o provocare atti illeciti all'interno del carcere (atti di violenza, evasioni, rivolte...) o possano far entrare dall'esterno oggetti non consentiti (droga, armi...);

- impedire che questi detenuti possano fare opera di propaganda criminale o di proselitismo, o offrire protezione o aiuto ad altri detenuti o strumentalizzarli o ricattarli, o acquisire rispetto ad essi posizioni di supremazia o di privilegio;

- separare dunque questi detenuti dagli altri

e nel loro ambito separare i capi, cioè coloro che hanno un grado più alto nella gerarchia criminale;

- custodire i capi, ossia coloro che hanno un grado più alto nella gerarchia criminale, in istituti lontani dalle città e dalle regioni di provenienza, perchè questo rende loro più difficili i collegamenti con gli ambienti criminali sui quali esercitavano influenza e inoltre determina un serio colpo al loro "prestigio criminale".

La piena realizzazione di questi fini di sicurezza presuppone:

- **istituti e sezioni di istituti "strutturalmente" sicuri;**

- **contingenti di polizia penitenziaria sufficienti** a svolgere una adeguata opera di sorveglianza, sia all'interno, sia fuori, allo scopo di prevenire ovvero fronteggiare evasioni o aggressioni ad opera di ambienti criminali esterni, o durante le traduzioni ed i piantonamenti.

Quanto agli istituti ed alle sezioni di istituti, essi sono stati individuati dal D.A.P., che ha progettato di trasferire in essi tutti i detenuti mafiosi, sequestratori

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO

di persona e narcotrafficanti - destinando i capi agli istituti di Asinara, Pianosa, Cuneo, Ascoli Piceno, e Spoleto -.

Anche se, è da dire, gli spostamenti dei detenuti per ragioni di giustizia interferiscono pesantemente in questo progetto.

Quanto alla presenza di personale di polizia penitenziaria, invece, ci sono difficoltà che possono essere superate soltanto con l'aumento degli organici.

Occorre dire con franchezza che l'uso dei decreti ex articolo 41 bis solo limitatamente attiene alla sicurezza e comporta piuttosto un regime penitenziario maggiormente punitivo o afflittivo.

Il nodo vero è la possibilità di **collegamenti tra i detenuti e gli ambienti criminali esterni.**

A questo riguardo si registrano da molto tempo ricorrenti polemiche e critiche, come se in misura maggiore o minore tali collegamenti dipendessero da una qualche responsabilità delle autorità carcerarie e da una insufficiente sorveglianza da parte del personale penitenziario.

Nulla di più inesatto e di più ingiusto. E' veramente una critica immeritata ed ingenerosa, che dimentica una ben diversa verità, che sfugge o non si vuole vedere.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

Il problema, infatti, è esclusivamente normativo.

Se, com'è nell'attuale ordinamento, i colloqui tra i detenuti ed i congiunti o le terze persone sono assoggettati soltanto al controllo visivo e non anche auditivo del personale di polizia penitenziaria, allora è evidente che i detenuti possano trasmettere ai loro interlocutori e ricevere da questi qualunque informazione, suggerimento, invito, messaggio, anche illeciti, anche diretti alla organizzazione o alla commissione di delitti, al di là di qualunque consapevolezza e possibilità di intervento da parte del personale carcerario.

Ed i colloqui sono per legge almeno quattro al mese.

Nè, d'altra parte, un decreto ex articolo 41 bis può modificare in maniera decisiva questa situazione giacchè esso può limitare il numero dei colloqui ma non certo sopprimerli, nè può stabilire un controllo più penetrante di quello meramente auditivo.

Se dunque si vogliono veramente impedire i collegamenti tra detenuti e ambienti criminali esterni, bisogna modificare la norma e stabilire che, per lo meno per certi detenuti e in determinate ipotesi, i colloqui siano, se non radicalmente vietati, almeno sottoposti ad un controllo non soltanto visivo bensì anche auditivo, e magari registrati.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - B.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

MODULARIO
G. G., 63

Ministero di Grazia e Giustizia

Solo il legislatore può decidere se ed in che misura questa esigenza di sicurezza debba prevalere sul diritto - generalmente riconosciuto ai detenuti - a momenti di riservatezza e al mantenimento delle relazioni con i parenti e gli amici.

E qui si inserisce il problema, delicatissimo perchè incide anche sul diritto alla difesa - dei colloqui del detenuto con i suoi avvocati.

Certo, non si può minimamente in generale dubitare della correttezza professionale degli avvocati e quindi non si può in generale immaginare o sospettare che un colloquio con difensore possa servire al detenuto per trasmettere o ricevere messaggi illeciti.

Ma tuttavia, è doveroso prenderne atto, una regola non tutela dalle possibili, per quanto rare, eccezioni.

Il problema si pone ugualmente per la corrispondenza spedita o ricevuta dai detenuti, corrispondenza che per legge è generalmente libera e non può essere controllata nel contenuto dall'autorità carceraria, sicchè attraverso di essa il detenuto può inviare all'esterno o dall'esterno ricevere qualunque informazione o notizia senza che sia possibile impedirlo.

A meno che, come la legge espressamente prevede, l'autorità giudiziaria competente - oppure ora, sulla base

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

dell'articolo 41 bis, il Ministro della Giustizia - non stabilisca in casi singoli, con provvedimento motivato, il visto di controllo sulla corrispondenza stessa.

D) Sottopongo infine alle valutazioni dell'Onorevole Ministro alcune altre qualificate finalità programmatiche dell'Amministrazione penitenziaria, in verità gia perseguite da tempo, ma che nel presentato progetto di uscita dell'emergenza, si vorrebbe per quanto possibile accentuare:

a) **Un impegno intenso in favore delle fondamentali esigenze del personale, quali soprattutto l'alloggio e la sicurezza.**

b) **Una azione quanto più possibile ispirata al superamento di ogni separatezza ed isolamento del carcere,** al suo pieno inserimento nella realtà sociale, al principio che il carcere deve essere una casa di vetro che non ha segreti da nascondere e misteri da coprire.

Ciò comporta in particolare:

1) Un impegno costante - in atto da tempo - rivolto a stabilire la più ampia ed intesa collaborazione con le regioni e gli enti locali, con il volontariato, con gli enti culturali, scolastici, di ricerca, ricreativi e

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.